

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante “*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*”, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125;

Visto l’articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall’articolo 6 del citato decreto-legge, recante attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale, e, in particolare, il comma 1 che disciplina i compiti del sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica e il comma 4 che prevede il potere del sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il comma 4 – bis, del medesimo articolo 54 per il quale “*con decreto del Ministro dell’Interno è disciplinato l’ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana*”;

Tenuto conto che la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ad esclusione della polizia amministrativa locale – come sancito all’articolo 117, comma 2, lettera h), della Costituzione – è riservata alla competenza esclusiva dello Stato, al fine di assicurare uniformità su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali fondamentali;

Sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

DECRETA

Articolo 1 (incolumità pubblica e sicurezza urbana)

Ai fini di cui all’articolo 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall’articolo 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, per incolumità pubblica si intende l’integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

Articolo 2 (interventi del sindaco)

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, il sindaco interviene per prevenire e contrastare:

- a. le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della

- prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
- b. le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
 - c. l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);
 - d. le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
 - e. i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.

Roma,

IL MINISTRO

.....

PACCHETTO SICUREZZA

Le norme contenute nella Legge 24 luglio 2008 n. 125
di conversione del D.L. 23 maggio 2008 n. 92:

I nuovi poteri dei Sindaci

1. **AMPLIAMENTO DEI POTERI DEL SINDACO
NELLE MATERIE DI COMPETENZA STATALE**

Possibilità di emanare in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana ordinanze anche contingibili e urgenti in ambiti ben definiti
(in allegato il Decreto di attuazione).
Rif. Art.6

2. **POSSIBILITA' DI AUMENTO DELLE SANZIONI
NELLE ORDINANZE SINDACALI**

“Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta Comunale o Provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta”.
Rif. Art.6 bis

3. COLLABORAZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE E PROVINCIALE
NELL'AMBITO DEI PIANI COORDINATI
DI CONTROLLO DEL TERRITORIO

“I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell’art. 17 della Legge 26 marzo 2001, n.128, che possono realizzarsi anche per specifiche esigenze dei comuni diversi da quelli dei maggiori centri urbani, determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della Polizia Municipale e Provinciale e gli organi di Polizia dello Stato”.

Rif. Art.7

4. ACCESSO DELLA POLIZIA MUNICIPALE AL CENTRO ELABORAZIONE DATI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Accesso allo schedario dei veicoli rubati e allo schedario dei documenti di identità rubati o smarriti. Accesso alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati.

Le modalità dei collegamenti sono stabilite con Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita l’ANCI.

Rif. Art.8